

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA CPdL

Questo allegato entra in vigore il 01.01.2016, annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni

ALLEGATO 2

Art. 23 Contributi del datore di lavoro

Fino al 31 dicembre successivo al 19° compleanno dell'assicurato o che coincide con tale data, il datore di lavoro versa alla CPdL:

- un contributo ordinario pari al 2% del salario assicurato;
- un contributo per spese amministrative pari allo 0.5% del salario assicurato.

Dal 1° gennaio successivo al 19° compleanno dell'assicurato, il datore di lavoro versa alla CPdL, a dipendenza della variante di ripartizione dei contributi adottata:

A

- un contributo ordinario pari al 16% del salario assicurato;
- un contributo per spese amministrative pari all'1.65% del salario assicurato;

oppure

B

- un contributo ordinario pari al 13% del salario assicurato;
- un contributo per spese amministrative pari all'1.65% del salario assicurato.

Art. 24 Contributi degli assicurati

Fino al 31 dicembre successivo al suo 19° compleanno o che coincide con tale data, l'assicurato versa alla CPdL un contributo ordinario pari al 2% del salario assicurato.

Dal 1° gennaio successivo al suo 19° compleanno, l'assicurato versa alla CPdL, a dipendenza della variante di ripartizione dei contributi adottata:

A

- un contributo dell'8.5% del salario assicurato;

oppure

B

- un contributo dell'11.5% del salario assicurato.